



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori SAIA, MENARDI, VIESPOLI, FLERES, PALMIZIO, PISCITELLI e CARRARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2012**

Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni della Costituzione.  
Riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – La Repubblica italiana è nata con un *referendum* insieme alla Assemblea Costituente, in un clima di condivisione che purtroppo non si è più riproposto. I tentativi di modificare la Costituzione si sono via via infranti sugli scogli dell'interesse particolare. Hanno fallito le Commissioni bicamerali, prima la Commissione Bozzi (1983/85), poi la Commissione Iotti-De Mita (1993) e, infine, quella D'Alema (1997).

La modifica del titolo V della parte seconda, realizzata in due momenti, con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, e 18 ottobre 2001, n. 3, ha sortito in buona parte effetti negativi, cui ha cercato di porre rimedio la Corte costituzionale con una giurisprudenza alquanto creativa. La riforma istituzionale realizzata nella legislatura successiva è stata bocciata dal *referendum* confermativo del 2006.

Nonostante questi insuccessi, è palese la necessità di una riforma costituzionale. Si tratta di un'esigenza avvertita da tutti ed evidenziata nei ripetuti appelli del Capo dello Stato. Una riforma costituzionale che riveda l'assetto della Repubblica, conservando i principi di struttura discussi e approvati dall'Assemblea Costituente nel 1947, tanto più che oggi sembrano riproporsi alcune tematiche di allora.

Oggi come allora vi è un governo di «larghe intese», necessitato dalle condizioni esterne, che vede insieme forze politiche alternative, anche se nella configurazione di governo «tecnico». Oggi come allora vi è la necessità di realizzare riforme strutturali di grande rilievo, che sollecitano modifiche costituzionali. Oggi come allora è forte la necessità di riscrivere insieme le regole della Casa comune a cominciare dalle sue fonda-

menta e, nel contempo, di rilegittimare e ridefinire la politica e lo spazio pubblico in cui questa opera. Oggi come allora occorre riformare lo Stato e le sue articolazioni in un contesto europeo profondamente modificato e in cui i processi di integrazione vanno adeguatamente governati e supportati da un corrispondente processo istituzionale. Infine, oggi come allora occorre allargare la base elettorale, in questo caso ai più giovani, per quanto riguarda l'elettorato sia attivo che passivo.

Per questi motivi abbiamo proposto in un altro disegno di legge costituzionale, presentato sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, l'elezione di una Assemblea Costituente, che sarebbe certamente la via più congrua. Con questo testo, intendiamo proporre una via subordinata, forse più facile da percorrere, che si inserisce nel dibattito aperto dal testo presentato dagli «sherpa» della maggioranza legando il processo di revisione costituzionale alla vita stessa del prossimo Parlamento. L'idea è quella di incardinare nel Senato della Repubblica il processo di revisione costituzionale con tempi certi e adeguati all'evoluzione politica, lasciando alla Camera dei deputati il ruolo di Assemblea di riferimento dell'attività di governo del Paese.

Il testo presentato dagli «sherpa» ci sembra infatti sicuramente positivo, perché consente, da subito, di realizzare alcune modifiche costituzionali di grande rilievo ma non certamente sufficienti. Ci riferiamo alla riduzione del numero dei parlamentari, che condividiamo e riproponiamo, così come all'allargamento della base elettorale ai più giovani. Nel caso del Senato Costituente riteniamo, però, che il diritto di voto debba essere esteso anche ai diciottenni.

Condividiamo anche appieno le modifiche inerenti i poteri del Presidente del Consiglio per quanto riguarda la revoca dei ministri e il meccanismo della sfiducia costruttiva, sui quali peraltro c'è ampio e conclamato sostegno. La proposta ci sembra, però, carente proprio laddove si cerca di differenziare i ruoli di Camera e Senato nella materie legislative poste al loro esame. Si passa, infatti, da un bicameralismo perfetto, assolutamente inadeguato ai moderni tempi decisionali, a un bicameralismo imperfetto e un po' pasticciato di difficile comprensione. Riteniamo, invece, opportuno distinguere le funzioni della Camera dei deputati, che a nostro avviso deve diventare da subito l'unica Assemblea politica e legislativa, dal ruolo del Senato della Repubblica che in via transitoria, per due anni, assume appunto l'altissima funzione di Assemblea Costituente.

Il Senato Costituente resterà in carica, secondo le modalità e i tempi prescritti, sino al 2015 consentendo quindi che, ove si scegliesse l'ipotesi molto concreta del Senato delle autonomie, si possa poi svolgere l'elezione del nuovo Senato insieme alle elezioni regionali previste per quell'anno. Peraltro, nei Paesi dove vi sono due Assemblee parlamentari, il Senato è usualmente espressione delle autonomie: negli Stati Uniti, in Francia come in Germania.

I tempi di questa proposta coincidono con i tempi politici. E forse anche con la necessità del Paese di realizzare nei prossimi due anni le grandi riforme istituzionali in un ramo del Parlamento e le grandi riforme sociali ed economiche nell'altro, con le indicazioni che daranno gli elettori nelle prossime elezioni politiche. In questo modo, peraltro, si indicherebbero modalità e tempi certi per completare in modo organico (finalmente!) la riforma della Carta costituzionale di cui si discute da almeno trent'anni.

Cari colleghi, solo questa prospettiva può restituire fiducia ai cittadini e arginare l'antipolitica che rischia di travolgere tutto senza fornire alcuna soluzione. C'è bisogno, certo,

di fare subito quello che è possibile e su cui c'è già un'intesa di massima, ma anche di dare una prospettiva chiara e di alto respiro per completare l'intero impianto in tempi e modalità definiti.

La prima Repubblica è stata consacrata dalla Assemblea Costituente ed è caduta nella manifesta incapacità di riformare la Carta costituzionale. La seconda Repubblica non è mai stata consacrata proprio perché non è riuscita a realizzare la grande riforma tanto a lungo sbandierata; ed ora rischia di far saltare con i partiti anche le istituzioni. La terza Repubblica può nascere bene e solida solo se riesce da subito nell'obiettivo di realizzare la revisione della Carta costituzionale, definendo ruolo e forma di Stato e di governo e adeguando le istituzioni ai tempi della società italiana ed europea.

Nell'articolato da noi proposto, quindi, le nuove Camere, elette nella primavera del 2013 dai cittadini che hanno compiuto i diciotto anni, saranno composte da un numero ridotto di deputati e senatori, rispettivamente 508 e 254.

Il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea Costituente con il compito di procedere alla revisione della Costituzione, sulla base dei principi fondamentali in essa già contenuti. Ai «principi fondamentali» e alla parte prima, sui «diritti e doveri dei cittadini», possono essere apportate solo delle integrazioni, specificamente individuate nella previsione di una disposizione sull'ambiente e di disposizioni sui rapporti tra la Repubblica italiana e l'Unione europea, così come di disposizioni sui dati personali, sulla concorrenza e sulla tutela dei consumatori.

Con riferimento alla parte seconda, sull'«ordinamento della Repubblica», il Senato della Repubblica in funzione di Assemblea Costituente è chiamato a compiere quelle scelte necessarie a rendere efficienti i poteri dello Stato e l'assetto della Repubblica: in una parola, a rivedere la forma di governo e la forma di Stato. Nell'assolvere a tale compito, potrà certamente avvantaggiarsi

delle elaborazioni del diritto costituzionale e della scienza della politica sui temi considerati, così come del dibattito politico svoltosi nell'arco dell'ultimo trentennio.

Il testo della nuova Costituzione sarà sottoposto al *referendum* confermativo, entro sei mesi dalla sua pubblicazione; se il corpo elettorale avrà approvato la Costituzione, allora il Senato della Repubblica provvederà a deliberare le leggi elettorali necessarie al nuovo assetto della forma di governo e della forma di Stato.

La durata del Senato Costituente è stabilita in ventiquattro mesi.

Il *timing* così previsto consentirebbe quindi al Presidente della Repubblica eletto nel 2013 di firmare la nuova Costituzione, sciogliere il Senato e consentirne le elezioni in concomitanza con il rinnovo dei consigli regionali nella primavera 2015.

In questo contesto, è chiaro che nella prossima legislatura la Camera dei deputati potrebbe realizzare le riforme necessarie, soprattutto sul piano sociale ed economico, continuando il lavoro necessario in questa parte finale dell'attuale legislatura, mentre

il Senato della Repubblica riscriverebbe la Carta fondamentale adeguandola al nuovo contesto. E questo a prescindere, ovviamente, dalle scelte che faranno partiti ed elettori nelle prossime elezioni politiche o in conseguenza di esse.

Il capo II del presente disegno di legge costituzionale riduce da subito il numero dei parlamentari, portando il numero dei componenti della Camera dei deputati a 500, più 8 deputati della circoscrizione estero, e del Senato della Repubblica a 250, più 4 senatori della circoscrizione estero. Questa riduzione risponde ad una esigenza sempre più avvertita.

Infine, con due puntuali articoli si provvede a modificare l'elettorato passivo della Camera dei deputati, portandolo a diciotto anni, e l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica, portando il primo a diciotto anni e il secondo a venticinque anni, per consentire una maggiore partecipazione ai giovani, il cui peso politico è oggi troppo marginale, tanto più necessaria proprio perché al Senato è attribuito il ruolo di Assemblea Costituente.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## CAPO I

ASSEMBLEA PER LA REVISIONE  
DELLA PARTE SECONDA E DI ALTRE  
DISPOSIZIONI DELLA COSTITUZIONE

## Art. 1.

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda della Costituzione, nonché dei principi fondamentali e delle disposizioni della parte prima della Costituzione, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale.

## Art. 2.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e a rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della parte prima della Costituzione, salve le specifiche disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel procedimento di revisione costituzionale di cui al comma 1 possono essere apportate modifiche alle seguenti disposizioni di cui ai principi fondamentali della Costituzione:

*a)* articolo 9, al fine di introdurre la previsione della tutela dell'ambiente;

*b)* articolo 11, al fine di introdurre la previsione dell'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

3. Nel procedimento di revisione costituzionale di cui al comma 1 possono essere apportate modifiche alle seguenti disposizioni della parte prima della Costituzione:

a) articolo 13, al fine di introdurre la previsione della tutela dei dati personali;

b) articolo 41, al fine di introdurre la previsione della tutela della libertà di concorrenza e della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

4. La forma di Stato repubblicana non può essere sottoposta a revisione costituzionale.

#### Art. 3.

1. I disegni di legge costituzionale che abbiano ad oggetto le materie comprese nel procedimento di revisione costituzionale di cui al presente capo, presentati alla Camera dei deputati nel periodo di dodici mesi di cui all'articolo 4, sono trasmessi per l'esame al Senato della Repubblica.

#### Art. 4.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione, il disegno di legge costituzionale risultante dal procedimento di revisione di cui al presente capo è approvato con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

#### Art. 5.

1. La legge costituzionale approvata ai sensi dell'articolo 4 è sottoposta a *referendum* popolare entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La legge costituzionale di cui al comma 1 è promulgata se al *referendum* ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Art. 6.

1. Il Senato della Repubblica in funzione di Assemblea per la revisione costituzionale non esercita la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, fatta eccezione per l'esame dei disegni di legge in materia di disciplina del procedimento elettorale per le Camere, al fine di introdurre nella disciplina suddetta le disposizioni necessarie per adeguarla alla composizione e alle funzioni del Senato medesimo, come modificate a seguito del procedimento di revisione costituzionale di cui al presente capo.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto ventiquattro mesi dopo la data della sua prima seduta, e comunque successivamente alla data di entrata in vigore delle leggi recanti la disciplina del procedimento elettorale, di cui al comma 1.

### CAPO II

#### MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

#### Art. 7.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

#### Art. 8.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

#### Art. 9.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».